

# L'università forma il futuro

Roma (CNR), 1 febbraio 2018



**L'università forma il futuro**

**L'offerta formativa delle scuole di specializzazione  
e per la formazione insegnanti**

**Guido Baldassarri**

**Coordinatore Commissione speciale CUN**

**Riforma sistema nazionale di istruzione  
e formazione**

L'offerta formativa delle scuole di specializzazione  
e per la formazione insegnanti

La formazione universitaria di terzo livello

- master di secondo livello
- dottorati di ricerca
- scuole di specializzazione

Le scuole di specializzazione, con il conseguimento al termine di un diploma avente valore legale, e normate dal legislatore, sono funzionali all'acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie per l'accesso a determinate professioni.

## L'offerta formativa delle scuole di specializzazione e per la formazione insegnanti

Sino al 2009 anche per l'accesso all'insegnamento nelle scuole secondarie erano attive specifiche scuole di specializzazione (SSIS).

A seguito della legge 107/2015, e dei successivi decreti ministeriali che ne regolano l'applicazione, alle SSIS, già disattivate, e al regime transitorio che ne seguì (il Tirocinio Formativo Attivo, TFA; Percorsi Abilitanti Speciali, PAS), si è sostituito un percorso Formazione Iniziale, Tirocinio, Inserimento (FIT), cui accedono per concorso i laureati di secondo livello in possesso di determinati requisiti.

Pur non trattandosi di una scuola di specializzazione in senso stretto, se ne tratterà in questa sede per il concorso delle Università a una formazione di terzo livello che consente l'accesso alla professione dell'insegnante nella scuola secondaria.

## L'offerta formativa delle scuole di specializzazione e per la formazione insegnanti

Sull'andamento degli iscritti e dei diplomati nelle scuole di specializzazione, prima e dopo la soppressione delle SSIS, dati significativi fornisce l'ultimo studio disponibile sull'argomento\*.

Per l'anno accademico 2014-2015, ultimo disponibile per la rilevazione, gli iscritti totali ammontavano a 36.412.

I diplomati dell'anno 2015, ultimo disponibile per la rilevazione, ammontavano in totale a 9.850.

\* M. Morcellini e S. Mulargia, *Formazione post-lauream: Dottorato di ricerca, Scuole di Specializzazione, Master*, nel vol. coll. *Per un database sull'Università*, a cura di M. Morcellini, P. Rossi, E. Valentini, Milano, FrancoAngeli Open Access, 2017, pp. 119-132 e specie 123-126.

## L'offerta formativa delle scuole di specializzazione e per la formazione insegnanti

Non tanto per i numeri degli iscritti e dei diplomati, quanto per la funzione essenziale di raccordo che le Scuole di specializzazione svolgono fra Università e mondo delle professioni, la formazione universitaria di terzo livello che esse offrono è di centrale importanza per il Sistema Universitario Nazionale e per il Sistema Paese.

Ciò a fronte del carico in termini di risorse, di risorse docenza e di organizzazione che esse comportano per le sedi universitarie coinvolte: "polpa pregiata", e non "sovraccarico di lavoro", per gli Atenei e per i docenti.

## In principio...

La formazione universitaria post lauream preesiste ovviamente all'organizzazione su due livelli delle lauree, e allo stesso DPR 382/1980:

- Scuole dirette a fini speciali;
- Scuole di specializzazione;
- Corsi di perfezionamento...

## In principio...

E tuttavia è proprio il DPR 382/1980, in applicazione del dettato della legge delega 21 febbraio 1980, ad aver posto le basi per l'attuale assetto della formazione universitaria di terzo livello.

Nell'istituire infatti il dottorato di ricerca (sin lì assente nel sistema universitario nazionale) il DPR precisava (art. 68) che il nuovo titolo sarebbe stato "valutabile unicamente nell'ambito della ricerca scientifica", mentre all'art. 74 (*Riconoscimenti ed equipollenze*) si rimandava a un successivo "riordinamento delle Scuole di specializzazione e di perfezionamento scientifico post laurea, di cui all'art. 12 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, ultimo comma".



## In principio...

Occorrerà però attendere il DPR 10 marzo 1982, n. 162, per ritrovare una fonte normativa specificamente intesa a por mano al "riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento".

Sia qui sufficiente segnalare l'art. 1 ("Le scuole dirette a fini speciali, le scuole di specializzazione e i corsi di perfezionamento fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali dell'Università") e, sempre all'art. 1, la tipologia b.: "scuole di specializzazione per il conseguimento, successivamente alla laurea, di diplomi che legittimino nei rami di esercizio professionale l'assunzione della qualifica di specialista".

## L'assetto attuale

Molteplici, a valle del DPR 10 marzo 1982, sono stati gli interventi normativi che, anche in virtù del recepimento negli ordinamenti di direttive europee, hanno portato all'assetto attuale delle scuole di specializzazione.

In parte per la varietà degli ambiti e delle finalità, in parte per la consuetudine del decisore politico di intervenire sul sistema universitario nazionale con provvedimenti specifici e spesso reiterati, anche per le scuole di specializzazione così ridefinite risulta difficile risalire a una fonte unica e onnicomprensiva.

## L'assetto attuale

La pagina dedicata del portale MIUR

<http://www.miur.gov.it/scuole-di-specializzazione>

fornisce il quadro complessivo in questi termini:

"Le Scuole di specializzazione appartengono all'area sanitaria (ad accesso riservato ai medici e ad accesso riservato a soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia, cosiddetti 'non medici'), all'area veterinaria, all'area dei beni culturali, all'area psicologica ed all'area delle professioni legali".

## L'assetto attuale

Come si accennava, molteplici sono stati gli interventi normativi, talora recenti, sulle scuole di specializzazione delle diverse aree.

Com'era prevedibile, anche a seguito della legge 29 dicembre 1990, n. 421, di recepimento di una legge comunitaria dello stesso anno, questi interventi hanno riguardato in primo luogo le Scuole di specializzazione dell'area sanitaria. Il punto di arrivo è il decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68 e il recente decreto del 13 giugno 2017 sugli standard, requisiti e indicatori di attività formativa ai fini dell'accREDITAMENTO.

## L'assetto attuale

Per le altre aree, si segnalano qui di seguito:

per l'area psicologica, il DM 24 luglio 2006, n. 246 (*Riassetto delle Scuole di specializzazione di area psicologica*).

per l'area veterinaria, il DM 27 gennaio 2006 (*Riassetto delle Scuole di Specializzazione di area veterinaria*).

per l'area delle professioni legali, il decreto interministeriale 8 agosto 2016, n. 629.

## L'assetto attuale

Ci si soffermerà qui di seguito, non solo per ragioni di stretta attualità, sulle Scuole di specializzazione biennali attinenti all'area dei Beni Culturali e, almeno per analogia, sul percorso FIT triennale, sostitutivo, nell'ottica del legislatore, delle cessate Scuole di specializzazione SSIS.

Nonostante la diversa eco che i due ambiti possono guadagnarsi sui *media*, anche in ragione del numero potenziale degli "specializzandi" coinvolti, si tratta in entrambi i casi di problematiche ad alto impatto sul Sistema Paese (la formazione degli insegnanti, e dunque la formazione di tutti gli studenti della scuola secondaria; la tutela, gestione e valorizzazione dell'immenso patrimonio culturale dell'Italia).

## Le Scuole di specializzazione dell'area dei Beni Culturali

Di "tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale" si occupa infatti sin dal titolo il DM 31 gennaio 2006, sul "riassetto delle Scuole di specializzazione" competenti.

Un occhio alla tabella di equipollenza dei titoli di specializzazione già conseguiti con quelli previsti nel corpo del DM (art. 5) può dare la misura del grado di innovatività della nuova norma.

Otto le tipologie previste, talune delle quali del tutto nuove: Beni archeologici, storico-artistici, architettonici e del paesaggio, demo-etnoantropologici, archivistici e librari, musicali, naturali e territoriali, scientifici e tecnologici.

## Le Scuole di specializzazione dell'area dei Beni Culturali

Gli otto allegati del DM, relativi alle otto tipologie, presentano modalità differenziate per quel che riguarda l'eventuale articolazione in *curricula* e la definizione in termini di CFU (120 complessivi) delle "attività formative indispensabili".

Su questo secondo fronte, gli "ambiti" così definiti, e correlati a rose più o meno ampie di settori scientifico-disciplinari, presentano infatti modalità variabili di quantificazione dei CFU relativi: dalla classica "forchetta" con un massimo e un minimo all'indicazione vincolante del numero dei CFU richiesti.

Significativa è del resto, nelle diverse tipologie di Scuola, l'oscillazione presente nella determinazione dei CFU riservati a stages e tirocini e alla tesi di specializzazione.



## Le Scuole di specializzazione dell'area dei Beni Culturali

Variabili risultano di conseguenza i margini a disposizione dei singoli Atenei nell'esercizio della loro "autonomia".

Fermo restando il divieto di attivare per ogni sede più Scuole della medesima tipologia, se l'attivazione dei singoli *curricula* è in genere nella disponibilità degli Atenei, non altrettanto avviene, per le singole tipologie di Scuola, per il numero di CFU "non vincolati" a disposizione delle sedi.

## Le Scuole di specializzazione dell'area dei Beni Culturali

Nella disponibilità delle sedi e delle Scuole resta la determinazione dei posti da mettere a concorso, come pure le modalità delle prove e la valutazione dei titoli, ovviamente secondo criteri predeterminati nel bando.

Una ricognizione non sempre facile delle Scuole attive, a dodici anni dal DM 31 gennaio 2006, dà i risultati seguenti:

Beni archeologici, 17; Beni storico-artistici, 13; Beni architettonici e del paesaggio, 7; Beni demoetnoantropologici, 2; Beni archivistici e librari, 1; Beni naturali e territoriali, 1; Beni musicali, 0; Beni scientifici e tecnologici, 0.

## Le Scuole di specializzazione dell'area dei Beni Culturali

Più in dettaglio:

**Beni archeologici:** Bari; Basilicata; Bologna; Cagliari; Catania; Firenze; Genova; Milano; Milano Cattolica; Napoli Federico II; Napoli SOB; Padova; Pisa; Roma Sapienza; Salento; Sassari; Udine-Venezia-Trieste\*.

**Beni storico-artistici:** Bologna; Firenze; Genova; Macerata; Milano; Milano Cattolica; Napoli SOB; Padova; Pisa; Roma Sapienza; Siena; Toscana; Udine.

**Beni architettonici e del paesaggio:** Bari Politecnico; Firenze; Genova; Milano Politecnico; Napoli Federico II; Roma Sapienza; Torino Politecnico.

**Beni demoetnoantropologici:** Perugia; Roma Sapienza.

**Beni archivisti e librari:** Roma Sapienza.

**Beni naturali e territoriali:** Roma Sapienza.

\* Unica Scuola in convenzione rilevata in questa istruttoria (art. 2, commi 1-2, DM 31 gennaio 2006).

## Le Scuole di specializzazione dell'area dei Beni Culturali

È indubbio che le Scuole di specializzazione dell'area dei Beni Culturali, per la qualità della loro offerta formativa e professionalizzante, rappresentano un comparto di grande rilievo e con spiccate capacità reali e potenziali di attrattività per laureati anche non italiani.

Proprio per questo si segnalano qui di seguito talune esigenze importanti.

## Le Scuole di specializzazione dell'area dei Beni Culturali

- Oltre al completamento delle conoscenze e competenze disciplinari specifiche, risulta necessaria, come recepito nelle tabelle ministeriali relative alle "attività formative indispensabili", l'acquisizione di competenze trasversali funzionali ai profili professionali in uscita. Il numero limitato di CFU attribuiti a questi ambiti, come pure agli stages e ai tirocini, può essere opportunamente sottoposto a verifica.
- È accertabile la necessità di un plafond minimo, quanto a risorse a disposizione delle Scuole, indipendente dal numero degli iscritti.
- La comunicazione verso l'esterno non può prescindere dall'uso, accanto all'italiano, della lingua inglese.
- La durata biennale dei corsi può essere oggetto di discussione, sia in funzione dell'acquisizione delle competenze trasversali di cui si diceva, sia a vantaggio della spendibilità del diploma in un contesto europeo.

## Le Scuole di specializzazione dell'area dei Beni Culturali

È di stretta attualità la notizia della conclusione di una prima fase del lavoro comune fra Consiglio Superiore dei Beni Culturali e Paesaggistici e Consiglio Universitario Nazionale, in conformità con quanto previsto dal protocollo d'intesa MIBACT - MIUR del 19 marzo 2015.

Un punto saliente della relazione finale afferma la necessità di una stretta "cooperazione nella revisione e nell'ulteriore qualificazione dei corsi di laurea di primo e secondo livello, delle scuole di specializzazione e dei corsi di dottorato nel campo dei beni culturali e paesaggistici, al fine di garantire una maggiore omogeneità dei percorsi formativi, una maggiore aderenza alle necessità professionali del mercato del lavoro e un rapporto più stretto e proficuo con la ricerca, la tutela e la valorizzazione a vantaggio della qualificazione degli studenti, degli specializzandi e dei dottorandi".

## Le Scuole di specializzazione dell'area dei Beni Culturali

È altamente auspicabile che la prosecuzione di una riflessione comune fra i due organi possa mettere a fuoco, per le Scuole di specializzazione dell'area dei Beni Culturali, modalità d'intervento che vengano incontro alle istanze sommariamente enunciate più sopra. È lecito fra l'altro presumere l'utilità di un'istruttoria aggiuntiva anche sui seguenti punti:

- finanziamento di borse di studio per gli specializzandi;
- "facilitazione" di stages e tirocini presso strutture centrali e periferiche del MIBACT;
- messa in essere di procedure per l'accreditamento delle Scuole di specializzazione dell'area dei Beni Culturali;
- possibili sinergie con la Scuola del Patrimonio, testé istituita presso il MIBACT.

## Il percorso FIT

Il percorso FIT, sostitutivo delle precedenti modalità di abilitazione all'insegnamento (SSIS, TFA, PAS), è regolato, ai sensi della legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, commi 180 e 181, dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

Il successivo DM 10 agosto 2017, n. 616, definisce il regime transitorio per il riconoscimento o l'acquisizione dei 24 crediti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche previsti quale requisiti per l'accesso al concorso.



## Il percorso FIT

Se l'attenzione dei media si è per lo più concentrata sulle modalità di riconoscimento o di acquisizione dei 24 crediti, data l'ampiezza della platea degli interessati (studenti universitari, laureati, laureati già iscritti nelle graduatorie delle diverse fasce) e il gravoso impegno per gli Atenei di attivare corsi di insegnamento dedicati, la struttura del percorso FIT disegnata dal decreto legislativo 59/2017 è assai più complessa.

L'accesso è per concorso su base regionale, su un numero di posti predeterminato sulle due linee dei "posti comuni" e dei "posti di sostegno". Sono previste due prove scritte e una orale, cui, per i posti di sostegno, si aggiunge una terza prova scritta. Gli ammessi al percorso FIT stipulano un contratto a remunerazione crescente.

Articolato su tre anni, il percorso prevede al termine del primo anno l'acquisizione, previa valutazione positiva, del diploma di specializzazione; segue un biennio di completamento della formazione e di progressivo inserimento, con, al termine, previa valutazione positiva, l'assunzione in ruolo.

## Il percorso FIT

Dato essenziale del percorso FIT è la collaborazione strutturata e paritetica fra scuola, università e istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a seconda delle classi di concorso per cui il percorso è attivato.

Accanto alla formazione in aula, grande rilievo ha infatti il tirocinio, cui sono destinati 16 CFU già nel primo anno di specializzazione, mentre nel secondo e terzo anno è prevista, sotto supervisione, un'esperienza progressivamente crescente di insegnamento nelle scuole.

## Il percorso FIT

Alla "formazione iniziale" del primo anno ("specializzazione") corrispondono in effetti complessivamente 60 crediti, mentre per il biennio successivo è indicata una soglia di 15 crediti destinati all'innovazione e sperimentazione didattica per il percorso su posti comuni, e di 40 crediti (pedagogia speciale e didattica dell'inclusione) per il percorso su posti di sostegno.

Per quel che riguarda il primo anno di specializzazione, i 60 crediti sono ripartiti fra i 16 di tirocinio, le didattiche disciplinari, la pedagogia, la psicologia, la valutazione e la normativa scolastica. A una Conferenza Nazionale è demandato il compito di mettere a punto i relativi ordinamenti didattici.

## Il percorso FIT

Risulta ben chiaro che la messa a regime del sistema non potrà che essere progressiva, anche per la riserva di posti a concorso prevista dal decreto legislativo 59/2017.

Il Consiglio Universitario Nazionale, che ha costantemente accompagnato la messa a punto dei decreti attuativi della legge 107/2015 con propri pareri e mozioni, ha sottolineato taluni punti qualificanti per la qualità e la sostenibilità di un percorso formativo ad alto impatto sul Sistema Paese:

## Il percorso FIT

- la necessità di uno stretto raccordo fra i contenuti dei 24 crediti prerequisito per l'accesso al concorso e la formazione iniziale affidata al primo anno del percorso FIT. Ciò comporta fra l'altro la copertura presso le sedi universitarie, per quanto possibile, dei quattro ambiti (discipline antropo-psico-pedagogiche e metodologie e tecnologie didattiche) previsti per l'acquisizione dei 24 crediti;
- la centralità della Conferenza Nazionale nella messa a regime del sistema, che abbisogna di competenze differenziate;
- la determinazione di nuovi SSD destinati alle didattiche disciplinari in aggiunta a quelli già esistenti in talune aree;
- l'importanza di un'effettiva "formazione permanente" degli insegnanti della scuola secondaria, in un mondo e in una società in rapida evoluzione;
- la necessità di risorse per far fronte all'impegno aggiuntivo richiesto alle scuole, alle università e agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

**L'offerta formativa delle scuole di specializzazione  
e per la formazione insegnanti**

Il Sistema Universitario Nazionale saprà far fronte, una volta di più, alle nuove istanze che provengono dalla società civile e dal Sistema Paese.

Grazie.